





INDICE

1. Premessa	3
2. Scopo/Obiettivo	3
3. Campo di applicazione	4
4. Riferimenti Normativi e Documentali	4
5. Abbreviazioni/Definizioni/Terminologia.....	5
6. Descrizione dell'attività	5

1. Premessa

Per “whistleblowing” (di seguito “Segnalazione”) si intende qualsiasi segnalazione, proveniente da chiunque, riguardante comportamenti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi) riferibili al Personale e/o a Terzi non conformi/in violazione a leggi e regolamenti, al Codice Etico ed al Modello Organizzativo 231, nonché al sistema di regole e procedure vigenti in IQT Consulting S.p.A (di seguito anche “IQT” o la “Società”).

La presente procedura (di seguito “Procedura”) è finalizzata anche a dare attuazione al decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1936 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (c.d. “Decreto Whistleblowing”). Il Decreto Whistleblowing, in particolare, ha modificato l’Art. 6 del Decreto Legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti, come precedentemente modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179 (“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”).

Il Decreto Whistleblowing prevede, in particolare:

- i) la creazione da parte degli enti privati di uno o più canali (di cui uno di tipo informatico) per la presentazione di segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o della Società, strutturati in modo da garantire la riservatezza del Segnalante;
- ii) il divieto di atti ritorsivi o discriminatori, diretti e indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
- iii) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (il “Modello Organizzativo 231”).

Il Personale IQT coinvolto nella gestione delle segnalazioni è tenuto, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza del contenuto della segnalazione, dell’identità del Segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti. La Procedura si applica anche alle segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

2. Scopo/Obiettivo

La Procedura ha come scopo la disciplina del processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma anonima (la gestione comprende anche l’archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni che di tutta la documentazione ad esse connessa, secondo quanto indicato nel successivo paragrafo 6.2.6).

La Procedura si applica a IQT che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Scopo del presente processo è quello di tutelare i lavoratori dipendenti ed i collaboratori nonché, in generale, tutto il personale a vario titolo di IQT (il “Personale”) che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e ad trasfondere “una “coscienza sociale” all’interno dei luoghi di lavoro, che stimoli il singolo ad attivarsi per denunciare all’autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e incertezze circa:

- la procedura da seguire
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.
- l’eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente Procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

3. Campo di applicazione

La Procedura si applica a IQT che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione al proprio interno, nel rispetto degli obblighi di riservatezza .

La Procedura costituisce inoltre un riferimento per le società controllate da IQT, che possono recepirla, previo adeguamento alle normative ai processi ed agli assetti organizzativi specifici e/o locali.

Sono escluse dal perimetro della Procedura le segnalazioni inerenti a:

- comunicazioni relative al conflitto di interessi, ai sensi della relativa procedura;
- tematiche di security: diffusione virus e malware, attacchi informatici ad esempio spam, phishing e furti d’identità, pubblicazione o diffusione di materiale offensivo, sovversivo, pedopornografico, salvo che tali illeciti non siano riconducibili a fattispecie che possono rientrare in altre ipotesi di reato o illecito e che possono essere soggetti a Segnalazione anche se non ricompresi nell’elenco dei reati presupposto. Nello specifico possono rientrare nella definizione di “Violazione” di cui al successivo punto 5. Le segnalazioni rientranti nelle suddette tipologie, verranno inoltrate ai competenti Department, che monitoreranno comunque gli esiti per rilevare eventuali debolezze del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

4. Riferimenti Normativi e Documentali

D. Lgs n. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"

- Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (c.d. GDPR)
- D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le collegate disposizioni legislative

- Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.
- decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1936 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019

5. Abbreviazioni/Definizioni/Terminologia

- Personale: si intendono i dipendenti e i collaboratori in libera professione con un contratto di collaborazione continuativo
- Terzi: si intendono tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di lavoro, di collaborazione o d’affari con IQT ivi compresi gli stagisti, i somministrati, consulenti, agenti, intermediari, fornitori e business partners, in relazione alla prestazione lavorativa, di collaborazione o d’affari con IQT
- ODV: si intende l’Organismo Di Vigilanza costituito ex art. 6, punto 1, lett. B) del D. Lgs. n. 231/01, ovvero il Collegio Sindacale nelle funzioni di ODV.
- Segnalante: qualunque soggetto che effettua una Segnalazione.
- Segnalazione: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite i canali di segnalazione della Società;
- Segnalazione anonima: Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.
- Segnalazione effettuata con dolo o colpa grave: Segnalazione che dagli esiti della fase istruttoria si riveli priva di riscontro fattuale ed effettuata nella piena consapevolezza dell’insussistenza di una violazione o di una non conformità o dell’estraneità del segnalato alla stessa, ovvero con colpa grave nella valutazione degli elementi di fatto.
 - Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della Società e che possono consistere in: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nei punti successivi;
 - condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni del Modello Organizzativo 231, e dei relativi allegati, adottato ai sensi del medesimo decreto;
 - illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea;
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno anche connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

6. Descrizione dell’attività

6.1 Scopo e descrizione breve del processo

Le responsabilità per la gestione del processo di cui alla presente Procedura sono demandate alla Direzione aziendale e all'Organismo di Vigilanza di IQT ("ODV") quale destinatario delle segnalazioni. Le eventuali Segnalazioni che riguardino il Presidente dell'ODV o le funzioni dallo stesso dipendenti saranno trasmesse senza indugio agli altri membri dell'ODV.

La gestione delle Segnalazioni viene svolta con il supporto dei Department aziendali eventualmente coinvolti in fase istruttoria da parte dell'OdV nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice Etico di IQT. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 24 del 2023, ai fini della gestione delle Segnalazioni l'Organismo di Vigilanza di IQT ("ODV"), provvederà a:

- Protocollare le comunicazioni in entrata e tenere aggiornato il Registro delle segnalazioni – Whistleblowing (Allegato 3.1);
- Garantire la conservazione e la privacy della documentazione originale inerente le segnalazioni in appositi archivi cartacei/informatici, con opportuni standard di sicurezza/riservatezza resi disponibili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 del Decreto "whistleblowing";
- Monitorare costantemente o comunque ogni giorno i canali di comunicazione tipo posta ordinaria e raccomandate, account e-mail appositamente dedicati e tutti gli altri eventuali strumenti di comunicazione a mezzo internet;
- Consegnare al Segnalante apposita informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Reg UE 679/2016;
- Riscontrare entro 7 giorni al Segnalante, ove possibile, comunicando la presa in carico della relativa Segnalazione;
- Valutare, a seguito di opportuna istruttoria condotta da parte dell'OdV, l'approvazione delle richieste di adozione di misure organizzative e/o l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti disciplinari e/o l'avvio di azioni giudiziarie;
- Aggiornare e mettere a disposizione i moduli per la segnalazione delle violazioni – Whistleblowing (Allegato 3.2);
- Segnalare, valutata la sussistenza degli elementi, l'ipotesi di ritorsioni connesse ad eventuali Segnalazioni all'ODV e alla Direzione aziendale.

6.2 Input/output del processo

Gli input del processo sono:

- Inserimento della Segnalazione da parte di dipendenti, collaboratori, consulenti, prestatori di lavoro, soci, terzi, ecc. La Segnalazione può essere trasmessa anche attraverso i mezzi come indicato al punto precedente e successivamente inserita nel link riportato 6.2.1.;

Gli output del processo sono:

- Riscontro al Segnalante entro 7 giorni tramite avviso di ricevimento
- Riscontro alla Segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della Segnalazione;
- Cancellazione della Segnalazione e dei documenti ad essa attinenti non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione

6.2.1 Invio delle segnalazioni

Descrizione attività

Il Personale che venga a conoscenza di un comportamento tra quelli descritti nei precedenti paragrafi è tenuto ad effettuare una Segnalazione secondo le modalità di seguito indicate.

Le segnalazioni devono essere inserite e trasmesse all'ODV mediante l'utilizzo del seguente Link <https://forms.office.com/e/upAUA7JK3Q>, reso disponibile in ambiente Intranet ed Internet www.iqtconsulting.it, presa preventiva visione dell'"Informativa Privacy".

Eventuali segnalazioni indirizzate al Collegio Sindacale di IQT (ivi incluse le denunce ex art. 2408 c.c.) inserite o comunque pervenute all'ODV saranno a cura di quest'ultima trasmesse alla Department A&F per il successivo inoltro al Collegio Sindacale. Analogamente, il Department A&F provvederà ad inserire eventuali segnalazioni pervenute al Collegio Sindacale ma indirizzate e/o di competenza dell'ODV.

Il Personale che riceva, attraverso gli altri mezzi di comunicazione previsti al punto 6 , una Segnalazione, ha l'obbligo di inserirla con immediatezza, trasmettendo all'ODV l'originale, completo di eventuale documentazione allegata . Il ricevente non può trattenerne copia della Segnalazione degli allegati e deve astenersi dall'intraprendere alcuna iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta costituisce una violazione della Procedura e potrà comportare l'adozione delle opportune iniziative di carattere disciplinare.

Il Segnalante deve fornire tutti gli elementi, ove possibile, utili a consentire all'ODV di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il contenuto delle Segnalazioni deve essere preciso e concordante.

A tal fine, la segnalazione deve contenere i seguenti elementi:

- a) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione
- b) circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi, ove possibile
- c) altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati
- d) l'indicazione di altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione
- e) l'indicazione di documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti
- f) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

IQT assicura che le informazioni raccolte, relative alla segnalazione, rimangano riservate. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona Segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni ed espressamente autorizzate ai sensi del Reg. UE 679/2016.

Nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dal codice di procedura penale.

Nell'ambito di un ipotetico procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non è rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non è rivelata, quando la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, invece, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del

procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. È dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi che precede.

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle Segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La divulgazione non autorizzata dell'identità del Segnalante oppure di informazioni in base alle quali la stessa si possa dedurre, è considerata una violazione della presente Procedura.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

E' vietato il compimento di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei soggetti che effettuano una Segnalazione ai sensi della Procedura, per motivi collegati, direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto Segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del Segnalante. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal Segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Qualora un dipendente o collaboratore ritenga di aver subito uno dei predetti comportamenti a causa dell'inoltro di una Segnalazione, potrà comunicarlo all'ODV il tramite il canale indicato al punto 6.2.1. Sarà cura dell'OdV informare tempestivamente il department HR e la Direzione Aziendale per l'analisi del caso e l'eventuale avvio di un procedimento disciplinare nei confronti dell'autore del comportamento discriminatorio o ritorsivo.

Per le conseguenze connesse all'eventuale adozione di atti ritorsivi e/o discriminatori, diretti o indiretti, compiuti nei confronti del Segnalante, si rinvia al Modello Organizzativo 231.

6.2.2 Registrazione e classificazione

Descrizione attività

Tutte le Segnalazioni, indipendentemente dai canali attraverso cui sono trasmesse sono immediatamente registrate nel canale indicato al punto 6.2.1., che costituisce il database riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione (tracciata tramite workflow) ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi.

Successivamente alla registrazione, l' ODV analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole segnalazioni rientranti nel perimetro della Procedura.

Nel caso in cui una Segnalazione non risulti adeguatamente circostanziata, l'ODV potrà richiedere al Segnalante ulteriori elementi di dettaglio.

6.2.3 Analisi preliminare della Segnalazione

Descrizione attività

L' ODV procede ad un'analisi preliminare delle segnalazioni, al fine di identificare quelle da inoltrare a specifici destinatari a cui sono indirizzate, quelle potenzialmente rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/01, quelle relative a fatti contrari al Codice Etico, quelle riguardanti fatti esclusivamente gestionali/operativi e non rientranti nelle ipotesi di cui al paragrafo 5 ("Violazioni") da inviare Ai department aziendali competenti.

Per ogni segnalazione l'ODV valuta:

- a) l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- b) l'eventuale inosservanza di norme/procedure, da comunicare anche al department HR, per le analisi di competenza;
- c) la rilevanza della Segnalazione (segnalazioni relative a fatti rilevanti), ai fini della comunicazione all'A.D. e Presidente del Collegio Sindacale

Sono archiviate dall'ODV le segnalazioni:

- i) generiche e/o che non costituiscono una "Segnalazione circostanziata";
- ii) palesemente infondate;
- iii) contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- iv) "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- v) "circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della Segnalazione.

Le segnalazioni archiviate in quanto palesemente infondate sono trasmesse al department HR, affinché valuti, con gli altri department competenti, se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

6.2.4 Approfondimenti specifici

Obiettivi e caratteristiche dell'istruttoria

L'obiettivo delle attività di istruttoria sulle segnalazioni è di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione dell' ODV, ad accertamenti, analisi e valutazioni specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di fornire eventuali indicazioni e/o suggerimenti in merito ad opportune comunicazioni alle Autorità Competenti e/o all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati.

Esecuzione dell'istruttoria

L' ODV cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dai department interessati gli elementi informativi necessari, coinvolgendoli ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni. Restano salve le competenze in materia disciplinare del department HR.



A conclusione dell'istruttoria, l' ODV predispone una relazione che riporta:

- le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali interessati dalla Segnalazione.

Qualora, all'esito dell'istruttoria, emerga che i fatti oggetto di accertamento possano assumere rilevanza sotto il profilo disciplinare o, in ogni caso, in cui vi siano profili giuslavoristici, la relazione conclusiva contenente gli esiti delle attività è inviata anche al HR Manager, per le valutazioni di competenza.

Analogamente, qualora dall'istruttoria emergano possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, le risultanze della stessa sono trasmesse alla Administration Manager.

Le attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio: autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti, investiti di funzioni di vigilanza e controllo) sono sottoposte alla preliminare valutazione dei competenti department aziendali, affinché verifichino la compatibilità dell'istruttoria interna con le attività d'indagine/ispettive.

Al termine dell'istruttoria, l'ODV delibera la chiusura della pratica evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o dell'ODV di IQT, l'istruttoria sarà gestita congiuntamente dai rispettivi Presidenti. Nel caso in cui fosse chiamato in causa uno dei tre Presidenti, l'istruttoria sarà gestita dai Presidenti degli altri due organi/ODV. In tali casi le risultanze dell'istruttoria saranno comunicate al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'ODV per quanto di rispettiva competenza.

Monitoraggio Azioni Correttive

Se dalle fasi dell'istruttoria dovesse emergere la necessità di azioni correttive, sarà responsabilità del management dei department oggetto di verifica definire un piano delle azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate. L'ODV ne monitora lo stato di attuazione, fornendone informativa nella reportistica periodica di cui al successivo paragrafo.

Al competente management verrà richiesto un aggiornamento almeno trimestrale (a seconda della tipologia/entità delle azioni correttive) dello stato di attuazione delle azioni correttive.

6.2.5 Comunicazione dei risultati

Descrizione attività

Gli esiti di ciascuna istruttoria svolta sono contenuti in un report predisposto dall' ODV e trasmesso ai department aziendali interessati affinché assumano le eventuali iniziative di competenza.

6.2.6 Conservazione della documentazione

Descrizione attività

Le informazioni ed ogni altro dato personale acquisiti sono trattati nel rispetto del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – di seguito GDPR)

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle attività conseguenti, IQT cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le segnalazioni ed assicura l'archiviazione di tutta la correlata documentazione di supporto per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI PRESUNTI ILLECITI E IRREGOLARITÀ
(c.d. whistleblower)

La segnalazione può essere presentata tramite il del seguente link

<https://forms.office.com/e/upAUA7JK3Q>.

NOME e COGNOME DEL SEGNALANTE	facoltativo
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE	
TEL	facoltativo
E-MAIL	facoltativo
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO	<input type="checkbox"/> ALL'INTERNO DELLA SEDE DI SERVIZIO – INDICARE DOVE <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELLA SEDE <input type="checkbox"/> N.A.
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione del Codice Etico di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di IQT <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso IQT <input type="checkbox"/> altro (specificare nella sezione successiva).
DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO	
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO	



EVENTUALI DOCUMENTI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	
OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE POSSA FORNIRE UN UTILE RISCONTRO CIRCA LA SUSSISTENZA DEI FATTI SEGNALATI	